



COMUNE DI ORTACESUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

AREA POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI SPESA ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19 SINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale n. 24 del 03/04/2020, richiamata la propria determinazione n. 168 del 06/05/2020

RENDE NOTO

Che, dal **07 maggio 2020** i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, residenti nel Comune di Ortacesus, possono presentare richiesta per beneficiare del buono spesa per l'acquisto **di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato sul sito del Comune.**

ART. 1 - CHI PUO' FARE RICHIESTA

Possono presentare istanza di ammissione, prioritariamente, i nuclei familiari (anche mono personali) bisognosi, colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, residenti nel Comune di Ortacesus.

ART. 2 – PRIORITA' DI CONCESSIONE

I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo le seguenti priorità:

1. Nuclei familiari che, in conseguenza dell'emergenza causata dal Covid-19, hanno subito una forte decurtazione del reddito e delle entrate da cui traevano sostentamento e versano, quindi, in difficoltà economiche tali da rendere difficoltoso l'acquisto dei beni di prima necessità;
2. Nuclei familiari che nel mese di Aprile non abbiano percepito e/o non debbano percepire altre forme di sostegno pubblico (a solo titolo di esempio Reddito di cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
3. Tutti i componenti il nucleo familiare non sono percettori di qualsiasi entrata patrimoniale privata (proveniente da locazione di immobili, investimenti mobiliari patrimoniali, etc.)

ART. 3 – ENTITA' DEI BUONI

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:

A. Per i nuclei che si trovino privi di qualsiasi risorsa e sostegno è così determinata:

- € 150,00 per nuclei familiari composti da un solo componente;
- € 230,00 per nuclei familiari composti da due componenti;
- € 300,00 per nuclei familiari composti da 3 componenti;
- € 380,00 per nuclei familiari composti da 4 o più componenti

B. La misura totale del buono spesa da concedere, per i nuclei familiari che percepiscono altre forme di sostegno pubblico, sarà determinata dalla differenza tra i valori indicati al precedente punto A e la misura del sostegno già percepita, e comunque in misura non inferiore al 20% dei valori indicati sempre al punto A;

C. La misura totale del buono spesa da concedere, per i nuclei familiari che dispongono di fonti stabili di sostentamento, inferiori ai limiti di cui alla Delibera del Commissario Straordinario 24/2020, è determinata nella misura del 20% dei valori indicati al precedente punto C.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA'

Non potranno beneficiare dell'aiuto:

- Le famiglie che dispongono complessivamente di una somma pari o superiore a € 1.500,00 su conti correnti bancari o postali e su altri depositi immediatamente esigibili. Tale importo è rideterminato per i nuclei familiari composti da più di 4 persone nella misura di ulteriori € 100,00 per ogni persona eccedente;
- Le famiglie che dispongono di fonti stabili di sostentamento, di qualsiasi natura, complessivamente pari o superiori a € 600,00 mensili. Tale importo è rideterminato per i nuclei familiari composti da più di 4 persone nella misura di ulteriori € 100,00 per ogni persona eccedente.

ART. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BUONI E DEL LORO UTILIZZO

Le istanze verranno accolte ed esaminate sino ad esaurimento risorse. Le domande pervenute saranno esaminate in ordine di arrivo, periodicamente istruite nel rispetto delle priorità individuate e soddisfatte. I richiedenti ammessi al beneficio verranno contattati telefonicamente per essere informati circa i tempi e le modalità del ritiro dei Buoni spesa.

Il beneficiario consegna ad uno o più esercenti commerciali, individuati tra quelli che hanno aderito all'iniziativa e inseriti nell'elenco pubblicato nel sito del Comune, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.

I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in caso di uso parziale.

I buoni spesa NON sono cedibili. Devono essere spesi esclusivamente dal beneficiario.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio e dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec protocollo.ortacesus@servizipostacert.it
- a mezzo mail sociali@comune.ortacesus.ca.it
- restituzione cartacea da inserire in apposito contenitore che verrà messo a disposizione presso l'ingresso del Comune.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente.

Per chi non avesse la possibilità di allegare la copia del documento d'identità si precisa che gli estremi del documento del richiedente verranno acquisiti dalla banca dati dell'anagrafe comunale e annotati d'ufficio nella richiesta.

ART. 76 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando ai seguenti n. tel. 070 9804214 – 98041639 – int. 7 – dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ART. 7 – CONTROLLI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ortacesus, 06.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Roberta Sirigu